

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE
CON RICHIESTA DELLE MISURE PROTETTIVE
IN PARTICOLARE

SOSPENSIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.ES. [REDACTED] 4 TRIBUNALE DI TRANI CON ASTA
FISSATA PER IL GIORNO [REDACTED]

PER

BOTTA CINZIA nata a Trani (BT) il [REDACTED], C.F.: BTTCNZ72M61L328G, ed ivi residente in [REDACTED]

e **PARADISO GIACOMO** nato a Trani (BT) il [REDACTED] 5, C.F.: PRDGCM65S05L328E ed ivi residente in [REDACTED]

coniugi, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U, eleggendo domicilio presso il suo studio in Trani alla Via delle Crociate 43 – fax 0883480556

pec avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che "Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici".

L'art. 2 lett c) definisce "«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

L'art 2 lett e) definisce "<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 68 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure di ristrutturazione del debito è riservato al debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza.

Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

La ricorrente, inoltre, non ha presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CITTADINO INDIFESO - APS- TERZO SETTORE, in breve Oltre i Debiti, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. **Daniele di Bisceglie**, [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia.

- CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E INCAPACITA' DEI SOGGETTI AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI -

La situazione di difficoltà in cui si trovano i ricorrenti deriva dalla perdita del lavoro da parte di entrambi.

Il Paradiso lavorava alle dipendenze del [REDACTED]

La Botta lavorava alle dipendenze [REDACTED]).

Nello stesso periodo, anno 2012, hanno perso il lavoro.

Hanno successivamente lavorato saltuariamente ma con scarsissimi guadagni e per molti anni.

La Botta solo nel 2023 è stata assunta dalla [REDACTED] e percepisce mediamente euro 7.000,00 l'anno.

Il Paradiso ha iniziato a lavorare per la [REDACTED] nel 2023 e percepisce un reddito annuo di circa 13.500,00 euro.

A causa delle difficoltà lavorative non sono riusciti a pagare regolarmente il mutuo e pertanto la casa è stata pignorata.

Pende il relativo procedimento.

Dice l'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza n. 80/2023 pubbl. il 12/12/2023 che *"il licenziamento è sicuramente una causa frequente di sovraindebitamento"*.

CREDITORE IPOTECARIO E PROCEDENTE

Il creditore ipotecario, cessionario della Banca e attuale titolare del credito, è la "AMCO - Asset Management Company s.p.a.", società per azioni, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Brigida n. 39, (c.f.: 05828330638, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v. iscritta ex art 106 D. Lgs. 385/93, con il n° 6, all'Albo degli Intermediari Finanziari), che agisce in sede esecutiva con la mandataria "CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.", con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea 6/A e 6/B, c. f. e p. Iva 06374460969, rea 1888273, in persona del Dott. Giuseppe Amodeo, nato a Reggio Calabria il 10.04.1960 C. F.: MDAGPP60D10H224P, rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED]

L'atto di precetto (il credito della Amco) è di euro 210.776,52.

La cessionaria agisce in virtù di un mutuo fondiario del 20.07.2007 stipulato in Trani, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa di originari euro 180.000,00.

Il mutuo è stato contratto per l'acquisto dell'appartamento (prezzo euro 137.000,00).

La durata del mutuo era di 30 anni (scadenza 2037).

In data 3.10.2024 la Amco ha precisato la AMCO ASSET MANAGEMENT SPA, rappresentata da CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, come rappresentata e difesa, precisa il proprio credito dichiarando che lo stesso ammonta a complessivi € 210.776,52, al 30.11.2020, oltre gli ulteriori interessi e spese maturati da tale data.

A.D.E

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che non vi sono carichi pendenti sui nominativi dei coniugi.

ADE-R

Botta Cinzia è debitrice verso la Agenzia per euro 175,61 di cui:

in Privilegio Grado 7 artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c. € 132,42

Totale privilegiato € 132,42

Totale chirografario € 43,19

Totale generale € 175,61

PARADISO GIACOMO, per tributi vari e accessori di legge, come di seguito indicato:

- in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 1.695,66
- in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 14,50
- in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 1.231,25
- in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 231,14

Totale privilegiato € 3.172,55

Totale chirografario € 2.264,60

Totale generale € 5.437,15

BENI SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE

PROCEDURA N. [REDACTED] RG Es imm Trib Trani dott.ssa Pastore

La procedura è stata intrapresa da Amco.

I beni sottoposti ad esecuzione sono i seguenti: <Piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento sito in Trani (BT) [REDACTED] con annesso ripostiglio posto al piano cantinato

Identificato al catasto fabbricati: [REDACTED]

Il Valore periziato dell'immobile è di € 113.104,32.

L'offerta minima è di euro 84.828,24.

Ipotizzando le spese della procedura ed eventuali ulteriori ribassi si ritiene che la creditrice procedente ricaverà tutt'al più euro 70.000,00.

Tale importo costituisce l'alternativa liquidatoria.

Viene qui offerto a copertura dei debiti.

Gli altri creditori

CONDOMINIO

E' intervenuto nella procedura il [REDACTED] con sede in Trani al [REDACTED], in persona del suo Amministratore protempore S [REDACTED]

[REDACTED] sito in Trani al Corso Alessandro Manzoni n. 33/A.

L'intervento si fonda sul Decreto Ingiuntivo n. 121/2025 del 12.2.2025, con il quale il Giudice di Pace di Trani ingiungeva il sig. Paradiso Giacomo e la sig.ra Botta Cinzia al pagamento di € 951,56, in solido tra loro, oltre interessi come per legge, nei confronti del Condominio "[REDACTED] di Trani; lo ingiungeva, inoltre, al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio "[REDACTED]", che liquidava in € 201,50, di cui € 21,50 per esborsi, nonché al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.

In virtù del titolo sopra menzionato, il Condominio "[REDACTED]" è intervenuto per la somma complessiva di € 1.442,89.

Tale importo del decreto ingiuntivo copre le quote di cui al rendiconto al 31.12.2023 e alle prime tre rate dei lavori straordinari del lastrico solare.

Complessivamente, il Condominio ha precisato (pec del 14 ott. 2024) le somme dovute dai condomini Paradiso-Botta al Condominio di [REDACTED] evidenziando che la debitoria complessiva a quella data di € 2.803,74 è relativa ad € 374,05 per spese ordinarie ed € 2.429,69 per spese straordinarie relative al rifacimento del lastrico solare condominiale deliberate nell'assemblea del 12 settembre 2024.

Si devono aggiungere le somme per l'ascensore: €. 446,37 per l'ascensore.

COMUNE DI TRANI – TARI

Il Comune ha indicato il debito per Tari 2023 in €. 486,12 + Tari 2024 €. 391,60: €. 877,72.

INPS

La Direzione regionale INPS Puglia ha comunicato che a carico di Paradiso Giacomo e Botta Cinzia non risultano posizione debitorie.

REGIONE PUGLIA

La Regione ha precisato che il Signor GIACOMO PARADISO risulta, dall'archivio tributario regionale, debitore nei confronti della Regione Puglia di complessivi € 360,20 (inclusi interessi e sanzioni di legge) a titolo di tassa automobilistica regionale per i seguenti veicoli: [REDACTED].

L'importo evidenziato è riferito ai debiti tributari maturati per anni fiscali non ancora cartellizzati sino alla data odierna (ossia dall'anno d'imposta 2021) e che i medesimi rientrano nella categoria di credito

privilegiato ex articoli 2758, 2749 e 2778 numero 7 codice civile.

IFIS / BOTTA

Botta Cinzia nel 2019 ha contratto un finanziamento di euro 14.067,86 di cui 11.579,86 per quota capitale.

La durata del finanziamento era di 124 rate a partire dal 5.12.2019.

La rata pari ad euro 100.00 mensili.

Le rate sono state pagate sino al 5.11.2024.

In totale sono state pagate 59 rate.

Residuano n. 65 rate per un totale di euro 6.500,00 da dare.

La posizione debitorie degli odierni ricorrenti è, quindi, la seguente

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO
AMCO - Asset Management Company S.p.A.	Mutuo ipotecario	€ 210.776,52
Comune di Trani	Privilegiato	€ 877,72
Regione Puglia	Privilegiato	€ 360,20
Avv. Domenico Maldarelli – Advisor	Privilegiato	€ 5.000,00
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Privilegiato	€ 43,10
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Privilegiato	€ 132,42
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Chirografario	€ 2.264,60

Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Chirografario	€ 3.172,55
Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207	Chirografario	€ 3.250,11
Banca Ifis S.p.A.	Chirografario	€ 6.500,00
TOTALE	€ 232.377,31	

A tali crediti si sommano i compensi della presente procedura e, precisamente:

- **O.C.C. SEGRETARIATO SOCIALE – CITTADINO INDIFESO**: quale creditore prededucibile ex art. 6 CCII, per € 5.569,17 oltre IVA (valore minimo decurtato del 30%) e dunque, il tutto per un totale complessivo pari ad € **6.794,38**.

Il predetto compenso, come da preventivo sottoscritto, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

- acconto del 30 % pari ad € 2.038,31 (cioè € 1.670,75 + IVA) al momento del deposito

presso il Tribunale della presente Relazione;

- residuo 70 % secondo il piano di ristrutturazione.

- NUCLEO FAMILIARE -

Nel nucleo familiare, vi sono i ricorrenti e il figlio.

Nello stato di famiglia risultano:

1- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Redditi del nucleo familiare

La sig.ra Botta nel 2023 è stata assunta presso la [REDACTED]

I redditi dichiarati per il 2023, giusta Certificazione Unica 2024, sono pari ad € 6.956,01, mentre, come detto, nelle precedenti annualità non percepiva redditi.

Il sig. Paradiso nel 2023 è stato assunto dalla [REDACTED] e negli anni precedenti ha svolto saltuarie attività lavorative.

I redditi dichiarati nelle ultime tre annualità sono i seguenti:

- per l'anno 2021, giusta Certificazione Unica 2022 reddito pari ad € 9.394,63;
- per l'anno 2022, giusta Certificazione Unica 2023 reddito pari ad € 2.013,62;
- per l'anno 2023, giusta Certificazione Unica 2024 reddito pari ad € 13.687,71

SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

L'attivo è costituito dalle componenti di seguito riportate.

Componente immobiliare

La componente immobiliare è formata da:

a) proprietà per 1/1 del bene immobile sito in Trani (BT) al [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
l'immobile è oggetto della sopra menzionata procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] del Tribunale di Trani, nell'ambito della quale, giusta perizia a firma del nominato C.T.U. Ing. [REDACTED], il valore dello stesso è stato quantificato in € 113.104,32.

Componente mobiliare

Il sig. Paradiso possiede l'autoveicolo tg [REDACTED], trattasi di bene di valore praticamente irrisorio, quantificabile in poche centinaia di euro, atteso che trattasi di veicolo immatricolato il [REDACTED], giusta libretto di circolazione in atti.

Il sig. Paradiso possiede inoltre una carta [REDACTED], con saldo pari ad € [REDACTED] 1 al

14.4.2025.

La sig.ra Botta possiede inoltre una carta [REDACTED], con saldo pari ad [REDACTED] al 2.4.2025.

Spese necessarie al sostentamento

Le spese che i ricorrenti dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Generi alimentari, spesa, pulizia casa, spese generiche e sanitarie	12.000,00	1.000,00
Energia elettrica	960,00	80,00
Oneri condominiali	240,00	20,00
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione manutenzione)	1.200,00	100,00
Acqua	600,00	50,00
TOTALE	15.000,00	1.250,00

Come detto, il nucleo familiare dei sigg.ri Botta – Paradiso è composto da tre persone

Riportandosi ai dati ISTAT, utilizzando il calcolatore della soglia di povertà assoluta, (<https://www.istat.it/dati/calcolatori/soglia-di-poverta/>) si ha che un nucleo familiare composto da tre persone, di cui un membro della famiglia, **necessitano di un minimo di reddito vitale pari ad euro 1.327,89.**

Quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art.68, comma II, del D.lgs.12 gennaio 2019 n.14 del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza, al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti	Parametro
-------------------	-----------

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 534,41 per il 2025, moltiplicato per 2,04 (nucleo familiare per 3 componenti), restituisce la somma di euro 1.090,00 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un **minimo** tenore di vita.

Le spese sostenute, quindi, dai sigg.ri PARADISO – BOTTA sono congrue con quanto previsto dall'ISTAT e dalle altre norme.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

La proposta che parti ricorrenti intendono sottoporre ai creditori è la seguente

Il debitore mette a disposizione della procedura la complessiva somma di € **83.582,38 con le seguenti modalità:**

• € 2.038,31 a titolo di acconto del compenso OCC, già versato al momento della

proposizione del ricorso;

• € 81.544,07 mediante nr. 162 rate mensili dell'importo di € 500,00 ciascuna a partire

dal mese successivo all'omologa + nr. 1 rata da € 544,07.

E pertanto, i creditori saranno soddisfatti così come di seguito riportato:

• € 6.794,38 in favore dell'Organismo di Composizione per la Crisi da

Sovraindebitamento, pari al 100% del debito;

- € 5.000,00 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli, pari al 100% del debito;
- € 70.000,00 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A., pari al 33,21% del debito;
- € 175,00 in favore del Comune di Trani, pari al 19,94% del debito;
- € 70,00 in favore della Regione Puglia, pari al 19,43% del debito;
- € 8,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 18,56% del debito del sig. Paradiso (credito privilegiato);
- € 25,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 18,88% del debito della sig.ra Botta (credito privilegiato);
- € 220,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 9,71% del debito del sig. Paradiso (credito chirografario);
- € 320,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 10,09% del debito della sig.ra Botta (credito chirografario);
- € 320,00 in favore di Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207, pari al 9,85% del debito;
- € 650,00 in favore di Banca Ifis S.p.A., pari al 10% del debito.

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- € 2.038,31 già versati in favore dell'OCC al momento di deposito del ricorso;
- **rate da 1 a 9** => € 500,00 in favore dell'OCC;
- **rata 10** - € 256,07 in favore dell'OCC;
- € 243,93 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;
- **rate da 11 a 19** => € 500,00 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;
- **rata 20** - € 256,07 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;

- € 243,93 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- **rate da 21 a 159** => € 500,00 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- **rata 160** - € 256,07 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- € 175,00 in favore di Comune di Trani;
- € 68,93 in favore di Regione Puglia;
- **rata 161**
- € 1,07 in favore di Regione Puglia;
- € 8,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Paradiso - privilegiato);
- € 25,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - privilegiato);
- € 220,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Paradiso - chirografo);
- € 245,93 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - chirografo);
- **rata 162**
- € 74,07 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - chirografo);
- € 320,00 in favore di Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207;
- € 105,93 in favore di Banca Ifis S.p.A.
- **rata 163** => € 544,07 in favore di Banca Ifis S.p.A.

La percentuale di soddisfazione dei creditori è quella indicata nella tabella che segue.

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO	PROPOSTA	SODDISFAZIONE
OCC Cittadino Indifeso	Compenso professionale – Prededucibile	€ 6.794,38	€ 6.794,38	100%

Avv. Domenico Maldarelli – Advisor	Privilegiato	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100%
AMCO - Asset Management Company S.p.A.	Mutuo ipotecario	€ 210.776,52	€ 70.000,00	33,21%
Comune di Trani	Privilegiato	€ 877,72	€ 175,00	19,94%
Regione Puglia	Privilegiato	€ 360,20	€ 70,00	19,43%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Privilegiato	€ 43,10	€ 8,00	18,56%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Privilegiato	€ 132,42	€ 25,00	18,88%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Chirografario	€ 2.264,60	€ 220,00	9,71%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Chirografario	€ 3.172,55	€ 320,00	10,09%
Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207	Chirografario	€ 3.250,11	€ 320,00	9,85%
Banca Ifis S.p.A.	Chirografario	€ 6.500,00	€ 650,00	10%
TOTALE	€ 239.171,69		€ 83.582,38	

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura parti ricorrenti stanno mettendo a disposizione ai creditori una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero da una non auspicata liquidazione degli immobili dato che ne gioverebbe solo il creditore ipotecario e, soprattutto, neppure in tale misura ma sicuramente con un importo molto più basso.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Prevede l'art 68 co. 7 che: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”*

Certamente la sottoposta proposta risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che in codesta procedura i *ricorrenti* stanno mettendo a disposizione dei creditori tutti, una maggior somma rispetto a quanto essi recupererebbero dalla liquidazione dell'immobile di proprietà.

Questo perché, in una probabile ipotesi di due, tre se non quattro esperimenti di vendita deserti (cosa ben probabile) il valore dei beni verrebbe ridotto molto e non soddisferebbe i creditori nelle misure proposte dal presente piano.

Il Tribunale di Trani si è già espresso per quanto riguarda la c.d. alternativa liquidatoria e l'andamento delle procedure espropriative e, in tal senso difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.”

È chiaro e lampante che il piano, come proposto, permette ai creditori di soddisfare, seppur in percentuale i propri crediti e permette ai ricorrenti di poter ottenere una “seconda chance” per onorare le proprie obbligazioni che, per cause di forza maggiore e non di certo per colpa o dolo, non sono riusciti più a corrispondere.

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei

diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, la l. n. 3 del 2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età del proponente.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *"In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni,*

piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento."

Per tutto quanto sopra, i sig.ri Paradiso e Botta, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Daniele di Bisceglie;**
- 2) Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani R.G.Es. 60/2024;**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);**
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;**
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio;**
- 6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.**

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 230.000,00.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Deferenti ossequi.

Trani, data del deposito

avv. Domenico Maldarelli

TRIBUNALE DI TRANI

**Relazione del professionista incaricato
nella procedura di
*RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE***

DEBITORE: sig.ra BOTTA CINZIA, nata a Trani (BT) il [REDACTED]

[REDACTED] C.F.: BTTCNZ72M61L328G,

DEBITORE: sig. PARADISO GIACOMO, nato a Trani (BT) il [REDACTED]

[REDACTED], C.F.: PRDGCM65S05L328E

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Daniele Di Bisceglie, [REDACTED]

[REDACTED] con studio professionale sito in Canosa di Puglia (BT) alla Via Flavio Gioia n. 12,
C.F. DBSDNL91T08B619R, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia.

§ 1. PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Daniele Di Bisceglie, [REDACTED], C.F. DBSDNL91T08B619R, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Foggia, è stato nominato dall'OCC Associazione di Promozione Sociale Cittadino Indifeso – APS – Terzo settore, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra BOTTA CINZIA, nata a Trani (BT) il 21.08.1972, C.F.: BTTCNZ72M61L328G e del sig. PARADISO GIACOMO, nato a Trani (BT) il 05.11.1965, C.F.: PRDGCM65S05L328E entrambi residenti in Trani (BT) al Corso Matteo Renato Imbriani n. 207, che risultano qualificabili come consumatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, lo scrivente

dichiara ed attesta preliminarmente

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere ai debitori o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, e cioè il debitore:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c)
- dell'art. 2, D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;

- fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;
- rilasciare l'attestazione di fattibilità del Piano.

La domanda come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni immobili o mobili registrati di proprietà del debitore, nonché dei beni mobili;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi e/o pensioni e/o salari e/o di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia e di residenza;
- buste paga;
- carichi pendenti;
- casellario giudiziale;
- estratti conto cc bancari e postali;
- perizia di stima immobile.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti Enti e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente; con la precisazione che nell'ipotesi in cui il riscontro non sia stato fornito vengono allegate le ricevute di accettazione e consegna della comunicazione, onde consentire al Giudicante di verificare la ritualità della richiesta:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- Regione Puglia – Servizio Finanze;
- I.N.P.S. – Direzione Regionale Puglia;
- Comune di Trani.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti sistemi di informazione creditizia ed alle seguenti banche dati e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente:

- Banca di Italia – Centrale Rischi;
- CRIF – Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria;
- CTC – Consorzio a Tutela del Credito.

Lo scrivente dichiara di aver fatto richiesta di precisazione del credito ai seguenti creditori e che i relativi riscontri pervenuti dagli stessi sono allegati alla presente:

- AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- Condominio Corso M. R. Imbriani n. 207 – Trani (BT);

Si evidenzia che tutti i creditori compulsati hanno fornito riscontro.

§ 2. INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

La famiglia dei debitori, tutta residente in Trani (BT) al [REDACTED] è così composta:

- Paradiso Giacomo, nato a Trani il [REDACTED]
- Botta Cinzia, nata a Trani [REDACTED]
- [REDACTED].

Il sig. Paradiso, a far data dal 2023, lavora per la [REDACTED] con la mansione di bracciante agricolo.

La sig.ra Botta, a far data dal 2023, lavora presso la [REDACTED] [REDACTED]), con mansione di cameriera addetta ai piani.

Il figlio [REDACTED] è disoccupato, giusta certificazione fornita dal debitore ed allegata in atti.

§ 3. ESPOSIZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA-INDEBITAMENTO E DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Sono state fornite da parte debitrice le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022 per sovraindebitamento si intende: *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*.

Sulla scorta di quanto dichiarato dai ricorrenti e delle informazioni evincibili dalla documentazione allegata, le cause del sovra-indebitamento possono essere riassunte come di seguito esposto.

Sin dalla sua formazione, il nucleo familiare dei debitori poteva contare sui redditi di entrambi i coniugi: le condizioni economiche della famiglia erano buone e in tale situazione nel 2007 veniva contratto il contratto di mutuo fondiario con la Banca Monte dei Paschi di Siena, per il complessivo importo di € 180.000,00 con durata trentennale; l'importo veniva adoperato per l'acquisto dell'appartamento familiare.

Ad oggi è proprio questa la debitoria più consistente patita dai ricorrenti.

In particolare, il sig. Paradiso era assunto alle dipendenze del [REDACTED] [REDACTED]): purtroppo nel 2012, in seguito alla crisi economica, entrambi i coniugi, quasi nello stesso periodo, perdevano il lavoro.

Da quel momento, entrambi i coniugi, ultraquarantenni, tentavano di reinserirsi nel mondo del lavoro, ma ottenevano soltanto occupazioni occasionali che consentivano di sbarcare il lunario per diversi anni.

In tale situazione di incertezza economica, gli stessi non riuscivano a pagare regolarmente le rate del mutuo, sicché scaturiva il pignoramento immobiliare.

Nel 2023 entrambi i coniugi trovavano di nuovo un'occupazione stabile.

La sig.ra Botta restava nell'ambito della ricettività e veniva assunta presso [REDACTED]
mentre il sig. Paradiso veniva assunto [REDACTED]
[REDACTED]

Il totale complessivo della situazione debitoria in capo alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 5 così suddivisa:

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO
AMCO - Asset Management Company S.p.A.	Mutuo ipotecario	€ 210.776,52
Comune di Trani	Privilegiato	€ 877,72
Regione Puglia	Privilegiato	€ 360,20
Avv. Domenico Maldarelli – Advisor	Privilegiato	€ 5.000,00
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Privilegiato	€ 43,10
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Privilegiato	€ 132,42
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Chirografario	€ 2.264,60
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Chirografario	€ 3.172,55
Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207	Chirografario	€ 3.250,11
Banca Ifis S.p.A.	Chirografario	€ 6.500,00
TOTALE	€ 232.377,31	

§ 4. LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Ai sensi dell'art 68 co. 3 CCII «L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un

parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».

L'importo di riferimento calcolato in base ai dati ISTAT tiene conto solo e soltanto del minimo necessario per mantenere uno stile di vita che sfiora il livello di povertà assoluta.

Pertanto, il soggetto finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, deve correttamente valutare il merito creditizio del debitore, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione del credito, sulla base delle informazioni ottenute mediante la consultazione delle banche dati che consentono di verificare le posizioni debitorie e, dunque, se il contratto di credito che ci si accinge a perfezionare sia adatto alle esigenze del debitore e, in particolar modo, se le rate siano sostenibili.

Conseguentemente, l'Istituto di Credito non dovrà procedere all'erogazione del finanziamento/mutuo, ove dall'analisi previamente condotta sia emersa la insussistenza dei presupposti economico/finanziari idonei.

Ne discende che il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulle capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

A tal proposito, infatti, l'art 69 co. 2 CCII recita testualmente *«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta».*

Premesso quanto innanzi, dalle evidenze in atti emerge che nel caso di specie il mutuo concesso, vantato dall'odierna cessionaria AMCO Asset Management Company S.p.A., poteva essere concesso, atteso che a quella data, le entrate degli odierni debitori consentivano il pagamento rateale così come stabilito.

§ 5. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione esaminata non sono emersi elementi che fanno ritenere l'esistenza di atti in frode ai creditori laddove con la nozione di "atti in frode" si intende quelli con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

§ 6. EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Per quanto attiene alla correttezza dei comportamenti tenuti nel quinquennio precedente alla domanda, il debitore ha dichiarato di non aver attuato alcun atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare negli ultimi 5 anni.

Quanto dichiarato è stato riscontrato accedendo alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dall'esame delle quali non si rilevano atti sottoposti ad imposta di registro quali atti di acquisto o di vendita di beni immobili.

Al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

§ 7. EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IN CORSO

Sulla scorta delle risultanze in atti e di quanto dichiarato dal debitore, si segnala l'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. [REDACTED] R.G. del Tribunale di Trani, avviata dalla AMCO Asset Management Company S.p.A., creditore ipotecario.

§ 8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dai sottoscritti gestori della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (cartolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

§ 9. SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA

L'attivo è costituito dalle componenti di seguito riportate.

Componente immobiliare

La componente immobiliare è formata da:

- a) proprietà per 1/1 del bene immobile sito in Trani (BT) al [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
l'immobile è oggetto della sopra menzionata procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] del Tribunale di Trani, nell'ambito della quale, giusta perizia a firma del nominato C.T.U. Ing. Claudio Scoccimarro, il valore dello stesso è stato quantificato in € 113.104,32.

Componente mobiliare

Il sig. Paradiso possiede l'autoveicolo tg [REDACTED], trattasi di bene di valore praticamente irrisorio, quantificabile in poche centinaia di euro, atteso che trattasi di veicolo immatricolato il 7.8.1997, giusta libretto di circolazione in atti.

Il sig. Paradiso possiede inoltre una carta [REDACTED], con saldo pari ad € [REDACTED] al 14.4.2025.

La sig.ra Botta possiede inoltre una carta [REDACTED], con saldo pari ad € [REDACTED] al 2.4.2025.

Componente reddituale

La sig.ra Botta nel 2023 è stata assunta presso la [REDACTED]
[REDACTED]

I redditi dichiarati per il 2023, giusta Certificazione Unica 2024, sono pari ad € 6.956,01, mentre, come detto, nelle precedenti annualità non percepiva redditi.

Il sig. Paradiso nel 2023 è stato assunto dalla [REDACTED] negli anni precedenti ha svolto saltuarie attività lavorative.

I redditi dichiarati nelle ultime tre annualità sono i seguenti:

- per l'anno 2021, giusta Certificazione Unica 2022 reddito pari ad € 9.394,63;
- per l'anno 2022, giusta Certificazione Unica 2023 reddito pari ad € 2.013,62;
- per l'anno 2023, giusta Certificazione Unica 2024 reddito pari ad € 13.687,71.

§ 10. SPESE MEDIE MENSILI

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie all'istante per sopravvivere o per lo meno quantificare l'importo da riservare al nucleo familiare onde

consentirgli di mantenere un dignitoso tenore di vita. Come si è detto, il nucleo familiare è composto oltre che dai debitori anche dal figlio maggiorenne, studente universitario: la famiglia può, ad oggi, contare su un reddito principale, che è quello del marito, cui si aggiunge quello modesto della moglie, come sopra descritti.

Con riferimento alle spese mensili sostenute, i debitori richiamano i dati ISTAT secondo cui, utilizzando il calcolatore della soglia di povertà assoluta, un nucleo familiare di tre persone necessita di un minimo reddito vitale di € 1.327,89 e, a fronte di tale importo, riferiscono che la spesa media mensile è così come di seguito quantificabile:

- | | |
|--|------------|
| • vitto, pulizia casa, spese generiche e sanitarie | € 1.000,00 |
| • utenze energia, acqua | € 130,00 |
| • oneri condominiali | € 20,00 |
| • autoveicolo (carburante, bollo ecc.) | € 100,00 |

il tutto per un totale complessivo pari ad € 1.250,00 mensili.

§ 11. SPESE DELLA PROCEDURA

Le spese della procedura, tenendo conto della complessità dell'attività necessaria all'espletamento dell'incarico, nonché dell'ammontare dell'attivo e del passivo, sono state quantificate in € 5.569,17 oltre IVA (valore minimo decurtato del 30%) e dunque, il tutto per un totale complessivo pari ad € 6.794,38.

Il predetto compenso, come da preventivo sottoscritto dalla debitrice, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

- acconto del 30 % pari ad € 2.038,31 (cioè € 1.670,75 + IVA) al momento del deposito presso il Tribunale della presente Relazione;
- residuo 70 % secondo il piano di ristrutturazione.

§ 12. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DEBITORE. PERCENTUALE, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione formulata dall'istante, il debito complessivo è pari ad € 232.377,31 cui vanno aggiunte le spese della procedura di sovraindebitamento per l'OCC pari ad € 6.794,38.

Nella tabella di seguito riprodotta viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori.

CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	IMPORTO	PROPOSTA	SODDISFAZIONE
OCC Cittadino Indifeso	Compenso professionale – Prededucibile	€ 6.794,38	€ 6.794,38	100%
Avv. Domenico Maldarelli – Advisor	Privilegiato	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100%
AMCO - Asset Management Company S.p.A.	Mutuo ipotecario	€ 210.776,52	€ 70.000,00	33,21%
Comune di Trani	Privilegiato	€ 877,72	€ 175,00	19,94%
Regione Puglia	Privilegiato	€ 360,20	€ 70,00	19,43%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Privilegiato	€ 43,10	€ 8,00	18,56%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Privilegiato	€ 132,42	€ 25,00	18,88%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Paradiso	Chirografario	€ 2.264,60	€ 220,00	9,71%
Agenzia delle Entrate Riscossione – Botta	Chirografario	€ 3.172,55	€ 320,00	10,09%
Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207	Chirografario	€ 3.250,11	€ 320,00	9,85%
Banca Ifis S.p.A.	Chirografario	€ 6.500,00	€ 650,00	10%

TOTALE	€ 239.171,69	€ 83.582,38
--------	--------------	-------------

Il debitore mette a disposizione della procedura la complessiva somma di € 83.582,38 con le seguenti modalità:

- € 2.038,31 a titolo di acconto del compenso OCC, già versato al momento della proposizione del ricorso;
- € 81.544,07 mediante nr. 162 rate mensili dell'importo di € 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo all'omologa + nr. 1 rata da € 544,07.

E pertanto, i creditori saranno soddisfatti così come di seguito riportato:

- € 6.794,38 in favore dell'Organismo di Composizione per la Crisi da Sovraindebitamento, pari al 100% del debito;
- € 5.000,00 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli, pari al 100% del debito;
- € 70.000,00 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A., pari al 33,21% del debito;
- € 175,00 in favore del Comune di Trani, pari al 19,94% del debito;
- € 70,00 in favore della Regione Puglia, pari al 19,43% del debito;
- € 8,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 18,56% del debito del sig. Paradiso (credito privilegiato);
- € 25,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 18,88% del debito della sig.ra Botta (credito privilegiato);
- € 220,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 9,71% del debito del sig. Paradiso (credito chirografario);
- € 320,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari al 10,09% del debito della sig.ra Botta (credito chirografario);
- € 320,00 in favore di Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207, pari al 9,85% del debito;
- € 650,00 in favore di Banca Ifis S.p.A., pari al 10% del debito.

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- € 2.038,31 già versati in favore dell'OCC al momento di deposito del ricorso;
- rate da 1 a 9 => € 500,00 in favore dell'OCC;
- rata 10

- € 256,07 in favore dell'OCC;
- € 243,93 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;
- rate da 11 a 19 => € 500,00 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;
- rata 20
 - € 256,07 in favore dell'Advisor Avv. Domenico Maldarelli;
 - € 243,93 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- rate da 21 a 159 => € 500,00 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
- rata 160
 - € 256,07 in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.;
 - € 175,00 in favore di Comune di Trani;
 - € 68,93 in favore di Regione Puglia;
- rata 161
 - € 1,07 in favore di Regione Puglia;
 - € 8,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Paradiso - privilegiato);
 - € 25,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - privilegiato);
 - € 220,00 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Paradiso - chirografo);
 - € 245,93 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - chirografo);
- rata 162
 - € 74,07 in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (Botta - chirografo);
 - € 320,00 in favore di Condominio di Corso M.R. Imbriani n. 207;
 - € 105,93 in favore di Banca Ifis S.p.A.
- rata 163 => € 544,07 in favore di Banca Ifis S.p.A.

§ 13. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

L'art. 67, co. 4 del CCI prevede che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi del CCI, la probabile convenienza del piano di ristrutturazione del debito in alternativa all'ipotesi della liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente.

È necessario, pertanto, analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto da parte debitrice al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, tanto al fine di tutelare il ceto creditorio.

Nel caso di specie gli immobili di proprietà della debitrice attualmente sottoposti ad esecuzione hanno un valore che è stato stimato, giusta perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva, in € 113.104,32.

Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta, sicché una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).

A tale quantificazione si aggiunge, inoltre, l'aggravio dei costi della procedura e dei compensi del delegato e del custode, entrambi già nominati nella specie.

Alla stregua di quanto innanzi, poiché il debitore mette a disposizione della procedura la complessiva somma di € 83.582,38 si può concludere che la proposta formulata dallo stesso è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

§ 14. DURATA DEL PIANO

Sulle tempistiche di realizzazione e conclusione del piano di ristrutturazione sussistono, allo stato, due distinti orientamenti giurisprudenziali:

- il primo, secondo il quale la tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato trova comunque un limite nel principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie, che costituisce in ogni caso un interesse collettivo; sicché il piano non dovrebbe superare la durata quinquennale;

- il secondo, in virtù del quale, al contrario, si ritiene che possano essere ammesse anche procedure di maggiore durata, anche assai rilevante, ciò in quanto il suddetto principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, costituendo l'elemento costituente della L. 3/2012, non può essere derogato.

Sul punto, giova rilevare che la L. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, di talché appare opportuna una valutazione caso per caso dei caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, la Suprema Corte ha più volte affermato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, piuttosto che mediante il

ricorso, ad esempio, alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore e, dall'altro, è incontestabile che il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è quello della seconda chance, per cui è necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

§ 15. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dalla scrivente, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

§ 16. CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, atteso che:

- il Piano viene proposto ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- la proposta del Piano è ammissibile;
- la proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022;
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- è stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);
- è stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022);

- è stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- è stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;
- l'incolpevolezza è del tutto evidente;
- il debitore rispetta in pieno i requisiti della meritevolezza.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della Crisi esaminati

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal debitore;

attesta

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D. Lgs. 14/2019 come modificato dal D. Lgs. 83/2022.

Canosa di Puglia, data del deposito

Il Gestore nominato
Avv. Daniele Di Bisceglie